

Allegato B)



**Regolamento per la disciplina dello svolgimento
dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
(Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62 – art. 43 comma 5)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 19/03/2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Delega
- Art. 5 Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Art. 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio
- Art. 7 Orari
- Art. 8 Schede e cartografia
- Art. 9 Canone per la concessione del suolo pubblico

TITOLO II - MERCATI – FIERE – POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I - NORME COMUNI PER LE PROCEDURE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 10 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Art. 11 Assegnazione dei posteggi in concessione decennale
- Art. 12 Assegnazione posteggi mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione
- Art. 13 Assegnazione posteggi riservati
- Art. 14 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o “spunta”
- Art. 15 Modalità di registrazione delle presenze
- Art. 16 Subingresso nel titolo abilitativo e nella concessione di posteggio
- Art. 17 Spostamento del mercato e della fiera
- Art. 18 Migliorie
- Art. 19 Mercati fiere e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Art. 20 Prescrizioni per gli operatori
- Art. 21 Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche
- Art. 22 Vigilanza – circolazione veicolare – limiti
- Art. 23 Pulizia delle aree e gestione dei rifiuti

CAPO II – NORME PER IL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE XXV APRILE

- Art. 24 Generalità
- Art. 25 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche
- Art. 26 Commissione di mercato

CAPO III - NORME PER I MERCATI SETTIMANALI DEL PETRICCIO, DI TAVERNE D'ARBIA, DI COSTALPINO E DI S. MINIATO

- Art. 27 Generalità

CAPO IV - NORME PER IL MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO

- Art. 28 Generalità
- Art. 29 Prescrizioni particolari

CAPO V - FIERE

- Art. 30 Fiera della durata di un giorno
- Art. 31 Fiere della durata superiore ad un giorno

CAPO VI – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 32 Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Art. 33 Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Art. 34 Individuazione delle aree per nuovi posteggi fuori mercato
- Art. 35 Localizzazione e caratteristiche
- Art. 36 Aree di particolare interesse storico-culturale-ambientale

CAPO VII – CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE

- Art. 37 Vendita di bibite, dolci e palloncini in occasione del Palio
- Art. 38 Vendita di frittelle di riso in occasione della Festa di S. Giuseppe

TITOLO III- FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

- Art. 39 Partecipazione
- Art. 40 Assegnazione dei posteggi in concessione decennale
- Art. 41 Riserva di posteggi e rilascio concessioni temporanee
- Art. 42 Rinvio

TITOLO IV – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

CAPO I – FIERE PROMOZIONALI

- Art. 43 Assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Art. 44 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi
- Art. 45 Fiere promozionali a carattere sperimentale
- Art. 46 Individuazione aree per fiere promozionali
- Art. 47 Circolazione pedonale e veicolare

CAPO II – MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

- Art. 48 Autorizzazione
- Art. 49 Modalità
- Art. 50 Obblighi del soggetto organizzatore

TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 51 Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Art. 52 Modalità di svolgimento
- Art. 53 Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 54 Decadenza
- Art. 55 Sanzioni
- Art. 56 Rinvio
- Art. 57 Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5, della Legge regionale toscana n. 62/2018 Codice del commercio.
- 2) Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori indicate dall'art. 3 della citata legge regionale.
- 3) Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 dello stesso.

Articolo 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per **Legge** la Legge regionale toscana 23 Novembre 2018 n. 62 Codice del commercio;
 - b) per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d) per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge;
 - e) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni o orari diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi e senza rilevazione delle assenze dei concessionari;
 - g) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali nonché attività culturali, sportive, economiche e sociali, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - l) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di

- animazione, culturali e sportive;
- m) per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori, per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - n) per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal Comune - Sportello unico attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
 - o) per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciali a carattere straordinario;
 - p) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita e dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e di quelli non ancora assegnati;
 - q) per **spuntista**, l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che partecipa alla spunta, cioè concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato.
 - r) per **presenze** in un mercato o nella fiera il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
 - s) per **miglioria**, il procedimento amministrativo che consente ad un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro posteggio dello stesso mercato o fiera purché non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando riservato ai concessionari;
 - t) per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 **Esercizio dell'Attività**

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante in qualsiasi area tranne quelle vietate, come indicate nel Piano.
- 2) L'esercizio dell'attività è soggetto a provvedimento di autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico rilasciato dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
- 3) L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 4) L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
- 5) L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44 e seguenti della Legge.

Articolo 4 **Delega**

- 1) In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è

comprovato con l'esibizione, agli organi di vigilanza e controllo, di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Per i collaboratori, la dichiarazione deve recare gli estremi dell'atto da cui emerge la qualifica di collaboratore.

- 2) Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli imprenditori agricoli che operano su area pubblica per l'attività ad essi consentita.

Articolo 5

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

- 1) Il commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze ministeriali e comunali. E' soggetto inoltre, in ordine alla normativa antincendio, al rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/3/2014, fatte salve successive modifiche e integrazioni, contenente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche.
- 2) Ai fini della sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni durante lo svolgimento dei mercati gli operatori commerciali, i loro dipendenti e/o collaboratori devono attenersi a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza allegato al presente regolamento e sono tenuti al rispetto e all'applicazione delle disposizioni di sicurezza richieste di loro pertinenza.
- 3) Ai sensi di quanto previsto dall'art.43, comma 9 della Legge si determina in 50 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di un servizio igienico-sanitario.

Articolo 6

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio

- 1) I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
- 2) Le tende sovrapposte ai banchi non possono sporgere lateralmente più di 25 cm., salvo consenso del confinante, e non più di mt.1,50 nella parte anteriore. Comunque anche nei casi di necessario superamento di tale ultimo limite, dovuto a particolari attrezzature, dovrà sempre essere consentito il transito veicolare degli operatori in tutta l'area del mercato in entrata ed in uscita. Le sporgenze delle tende dei banchi ubicati nei mercati e nelle fiere non possono essere utilizzate per l'esposizione della merce. Le sporgenze delle tende dei banchi ubicati nei posteggi fuori mercato non possono superare la superficie concessa e possono essere utilizzate per l'esposizione della merce.
- 3) Le aste verticali di sostegno alle tende e/o ai gazebi di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata.
- 4) E' consentito l'utilizzo di mezzi di diffusione sonora purché il volume sia mantenuto a livelli tali da non diffondersi oltre lo spazio della concessione del banco e comunque da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 5) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o fiera. Chiunque abbandoni il mercato o la fiera prima del termine previsto, salvo particolari condizioni climatiche o giustificati motivi riconosciuti dagli organi preposti alla vigilanza e ai servizi di mercato, è considerato assente. L'assenza dell'operatore commerciale su aree pubbliche, titolare di concessione, nei mercati posticipati, anticipati o straordinari, non è conteggiata. Le assenze degli operatori commerciali titolari di concessione nelle fiere non vengono conteggiate nei giorni di anticipo o posticipo delle stesse rispetto al normale calendario.
- 6) E' obbligatoria l'esibizione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

- 7) Per tutte le merci esposte al pubblico deve essere rispettato l'obbligo della pubblicità dei prezzi così come previsto dall'art.100 della Legge e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
- 8) Come previsto dall'art.110, comma 4 lettera d della Legge, il Comune può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere e singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

Articolo 7

Orari

- 1) Previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art.3 comma 2 della Legge, il Comune definisce gli orari per le attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato e nelle fiere così come riportato nelle schede del Piano per il commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 8

Schede e cartografia

- 1) Per ogni mercato, fiera, fiera promozionale e per i posteggi fuori mercato previsti nel territorio comunale ed assegnati con concessione di suolo pubblico, sono redatte apposite schede e cartografie che allegate al Piano, ne formano parte integrante e sostanziale. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, la superficie complessiva dell'area di mercato o fiera e di quella occupata dai posteggi, il numero e le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei singoli posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro ubicazione all'interno del mercato, della fiera o posteggio fuori mercato, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.
- 2) Le sole variazioni al contenuto delle suddette schede e planimetrie potranno essere adottate dalla Giunta Comunale con proprio atto, acquisito il parere non vincolante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- 3) Analogamente, per i mercati, fiere, posteggi fuori mercato previsti nel Piano Comunale che verranno istituiti ed assegnati a mezzo di concorso pubblico successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno redatte apposite schede e cartografie.

Articolo 9

Canone per la concessione del suolo pubblico

- 1) Le tariffe per le concessioni di suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2) Per l'occupazione di aree pubbliche è dovuto al Comune il pagamento del canone, riferito alla superficie e ai giorni di occupazione concessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al quale si rimanda interamente.
- 3) Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico costituisce causa di decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 1 lettera e-bis) della l.r.t. 62/2018.
- 4) In caso di subingresso fanno carico al concessionario cedente, in solido con il subentrante, anche i pagamenti del canone unico patrimoniale e delle sanzioni non corrisposti dallo stesso concessionario fino al subingresso. Tali pagamenti debbono essere effettuati alla data della presentazione della comunicazione del subingresso. La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone e sanzioni determina le conseguenze previste dalla legge, ivi compresi eventuali decadenze, procedimenti ingiuntivi, sanzioni.
- 5) Per il commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per

assenza dei concessionari o vacanti, gli operatori che li occupano, secondo le modalità di cui all'art. 14, sono tenuti al versamento del canone.

TITOLO II

MERCATI - FIERE - POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I

NORME COMUNI PER LE PROCEDURE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 10

Abilitazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

- 1) L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati nonché alla partecipazione alle fiere.
- 2) La concessione di posteggio nei mercati, fiere e posteggi fuori mercato ha validità di 10 anni, salvo diverse disposizioni legislative, e indica il numero del posteggio, la relativa superficie, l'eventuale settore merceologico in cui è inserito il posteggio oppure la merceologia da porre in vendita. Ogni operatore commerciale deve occupare esclusivamente il posteggio indicato nella concessione di suolo pubblico che non potrà essere scambiato con quello di altri operatori.
- 3) Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento o di tre se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
- 4) La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta a nessun titolo, se non con il ramo dell'azienda commerciale.
- 5) Gli operatori su aree pubbliche che esercitano l'attività a posto fisso non possono aggiungere altro settore merceologico a quello già autorizzato, né possono sostituirlo, con le eccezioni di seguito indicate: nei mercati settimanali di Petriccio, Taverne, Costalpino e San Miniato può essere sostituito il settore non alimentare con quello alimentare fino al raggiungimento di un tetto massimo di 3 posteggi alimentari in ciascun mercato di cui 1 di frutta e verdura, 1 di prodotti ittici e 1 alimentare generale; per detta sostituzione verrà applicata la procedura prevista dall'art.18 "Migliorie" del presente regolamento. Nelle fiere è consentita la sostituzione della merceologia autorizzata con altra per la quale, nell'ambito della fiera, è consentita la vendita.
- 6) Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art.11

Assegnazione dei posteggi in concessione decennale

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale del posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato è effettuato con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- 2) I bandi relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere e fuori mercato, devono essere inviati al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla loro pubblicazione; gli stessi sono pubblicati anche sul sito internet e all'Albo Pretorio online del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del

commercio maggiormente rappresentative.

- 3) Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di un posteggio fuori mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativi all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria;
 - e) i criteri di priorità stabiliti dalla Legge o da disposizioni ministeriali.
- 4) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale del posteggio è presentata al SUAP comunale nei termini e con le modalità indicati dal bando di concorso.
- 5) Prima della pubblicazione dei bandi relativi ai mercati e fiere, di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'art. 18.

Art. 12

Assegnazione posteggi mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

- 1) L'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate, a seguito della pubblicazione di appositi bandi di cui all'art. 11, tenendo conto dei criteri di priorità previsti dalla normativa vigente. Il Comune, a norma dell'art. 37 comma 3 della L.R.T. 62/2018, determina i seguenti ulteriori criteri di assegnazione:
 - a) qualità dell'offerta valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio o alla disponibilità alla vendita online (3 punti);
 - c) utilizzo strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili , o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
- 2) A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio d'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Art. 13

Assegnazione posteggi riservati

- 1) Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n.104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della L. R. T. 45/2007, la cui azienda agricola ha sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'allegato B della L. R. T. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende anche con riferimento alla stagionalità delle stesse. I Comuni che fanno parte dell'ambito sovra comunale "Colline di Siena" di cui al sopracitato allegato B) della L. R. T. 65/2014 sono i seguenti: Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme, Siena, Sovicille. Le disposizioni contenute nella Legge 62/2018 non si applicano agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 18/05/2001 n.228, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita.

- 2) Nella fiera di Santa Lucia quattro posteggi, come individuati nella relativa planimetria, sono riservati ad artigiani senesi di campanine in ceramica e altri articoli legati alle tradizioni e consuetudini delle contrade storiche senesi; un posteggio, come individuato dalla relativa planimetria, è riservato alla contrada della Chiocciola per la vendita di articoli legati alle tradizioni e consuetudini delle contrade storiche senesi.
- 3) Nella fiera di San Giuseppe un posteggio, come individuato dalla relativa planimetria, è riservato alla contrada capitana dell'Onda per la vendita dei tradizionali carrettini di San Giuseppe.
- 4) Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
- 5) I soggetti di cui ai commi precedenti non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera, fiera specializzata nel settore dell'antiquariato o posteggio fuori mercato.
- 6) Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere :
 - a) decennale con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 14

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o “spunta”

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate, comprese quelle dell'eventuale dante causa.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche o per l'attività agricola.
- 3) Per i produttori agricoli a parità di presenze viene data priorità ai soggetti aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale “Colline di Siena”.
- 4) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 1:
 - a) nei mercati ad operatori aventi gli stessi requisiti soggettivi, fatta eccezione per quanto previsto dall'art.25, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) nelle fiere prioritariamente ad operatori aventi gli stessi requisiti soggettivi, nel rispetto delle merceologie consentite.
- 5) Per le fiere il posteggio occasionalmente libero o non assegnato può essere temporaneamente assegnato per la sola giornata di svolgimento o per tutta la durata dell'edizione all'operatore presente che ha maturato il maggior numero di presenze in quella fiera.
- 6) Nei mercati in ciascun posteggio assegnato a seguito di “spunta” la vendita dovrà essere effettuata rispettando il settore merceologico o la destinazione merceologica del posteggio prevista nelle schede e nelle planimetrie di riferimento.
- 7) Sono considerati presenti alla “spunta” soltanto gli operatori che entro l'orario stabilito possono esibire il titolo abilitativo originale, le attrezzature, le merci unitamente all'autoveicolo se prescritto come obbligatorio e che abbiano regolarità contributiva (DURC).
- 8) Dalla graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nei mercati vengono automaticamente esclusi i soggetti che, in 18 mesi, non si presentino ad alcuna delle edizioni del mercato. Per le fiere verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si presentino per 5 edizioni consecutive della fiera.
- 9) Gli operatori cui vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi sono tenuti, prima dell'occupazione del posteggio, al pagamento del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico tramite transazione elettronica con modalità stabilite dalla Polizia Locale.

- 10) La Polizia Locale provvede all'aggiornamento delle graduatorie di anzianità relative ai mercati e fiere, per effetto delle presenze di volta in volta maturate dai singoli operatori e delle esclusioni di cui di cui al comma 8 del presente articolo. Le graduatorie delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso la Polizia Locale. Per l'inserimento nella graduatoria di "spunta" degli operatori che si presentano a seguito di subingresso o comunque che vantino presenze già acquisite, occorre presentare istanza al Comune al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati. In attesa dell'inserimento nella graduatoria di "spunta" l'operatore subentrante dovrà esibire agli organi di vigilanza presenti sul mercato o fiera, la copia della domanda inoltrata al Comune di Siena per l'inserimento nella graduatoria citata, nonché la copia della comunicazione di subingresso nel titolo abilitativo del dante causa. Per l'inserimento nella graduatoria di spunta l'operatore deve dimostrare altresì di essere in regola con il DURC.
- 11) L'assegnazione temporanea (spunta) è effettuata per i posteggi su area scoperta, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Art. 15

Modalità di registrazione delle presenze

- 1) La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
- 2) L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
- 3) Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
- 4) La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato secondo l'orario previsto.
- 5) La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a due giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a due giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione. Nel caso i due terzi della fiera non corrispondano ad un numero intero, lo stesso verrà arrotondato per difetto o per eccesso.
- 6) Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze maturate e le assenze effettuate con lo stesso titolo abilitativo e le stesse non possono essere cumulate con quelle di altri titoli abilitativi.
- 7) Per i mercati con cadenza settimanale i concessionari possono effettuare assenze nell'anno solare per un periodo non superiore a 18 edizioni ordinarie del mercato, corrispondenti complessivamente a quattro mesi.

Art. 16

Subingresso nel titolo abilitativo e nella concessione di posteggio

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda commerciale su aree pubbliche esercitata su posteggio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale e della concessione di suolo pubblico per il periodo residuo di validità della stessa.
- 2) Il subentrante per atto tra vivi, prima di occupare il posteggio in concessione, deve inoltrare in via telematica la comunicazione di subingresso al SUAP.
- 3) In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione di subingresso è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del Codice Civile,

un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società, entro un anno dalla morte del titolare e, comunque, prima di occupare il posteggio in concessione. Qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività, senza avere il titolo professionale. Qualora entro un anno dalla data del decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso del requisito professionale, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

- 4) In caso di mancata comunicazione, nei termini indicati dai precedenti commi 2 e 3, verranno applicate le sanzioni previste dall'art.116, comma 3, della Legge.
- 5) L'operatore subentrante dovrà esibire agli organi di vigilanza presenti sul mercato, fiera o posteggio fuori mercato la copia della comunicazione di subingresso, nonché i titoli abilitativi relativi al posteggio.
- 6) Il subingresso nel titolo abilitativo e nella contestuale concessione di posteggio ai sensi dell'art. 13 è possibile solo a favore di altro soggetto avente gli stessi requisiti.
- 7) Il subingresso nelle concessioni di posteggio rilasciate ai produttori agricoli è ammesso esclusivamente a seguito di atto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'intera azienda agricola o di un ramo di azienda, purché corrispondente all'intero ciclo produttivo e che rimanga la concessione con la produzione primaria, alla quale la concessione si riferisce.
- 8) Il subingresso è soggetto all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 93 commi 3 e 4 della Legge a alla verifica del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
- 9) Il subingresso può riferirsi esclusivamente alle merceologie comprese nella concessione del precedente titolare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dall'art.10 comma 5.

Art. 17

Spostamento del mercato e della fiera

- 1) Sulla base di quanto previsto dall'art.43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'art.3, comma 2 della stessa Legge, può provvedere allo spostamento di un mercato, di un posteggio fuori mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
- 2) Sulla base di quanto previsto dall'art.43, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
- 3) In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore a 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
- 4) Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore permanenza nel posteggio del mercato o fiera e a parità di punteggio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro imprese riferita al soggetto esercente l'attività sul posteggio.

Art. 18

Migliorie

- 1) Nel caso si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza dalla concessione del posteggio, ecc.) il Comune può valutare di indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera

concessionari di posteggio, oppure di sopprimere i posteggi qualora il Comune ritenga opportuna una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.

- 2) Il bando per la migioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di almeno il 20% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera, o del settore merceologico di appartenenza.
- 3) I criteri per la migioria dei posteggi sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio del mercato o fiera, cumulata con quella del dante causa al quale è eventualmente subentrato;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
- 4) I posteggi che risultano comunque liberi a seguito della procedura di migioria possono essere soppressi.

Art. 19

Mercati fiere e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

- 1) Possono essere istituiti, con deliberazione di Giunta comunale e per un periodo non superiore a 24 mesi, mercati, fiere e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a cui farà seguito apposito bando per l'assegnazione dei posteggi ai sensi dell'art. 11.
- 2) Al termine del periodo di sperimentazione si attiva il percorso per valutarne i risultati e, in caso di valutazione positiva, il Consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Art. 20

Prescrizioni per gli operatori

- 1) Le attrezzature e le merci messe in vendita, utilizzate in occasione di mercati, fiere e posteggi fuori mercato sono disposte ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati e devono rispondere a requisiti di decoro, qualità e tipicità.
Nei mercati, all'interno dello spazio in concessione debbono trovare collocazione anche gli autoveicoli degli operatori, idonei per capienza a trasportare le strutture e la merce da porre in vendita e appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia, qualora utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Gli stessi autoveicoli potranno essere rimossi soltanto al termine del mercato o della fiera, salvo diverse disposizioni o in caso di comprovata necessità.
Solo nel caso di cui all'art. 29 del presente regolamento è vietato collocare gli autoveicoli negli spazi assegnati per la vendita.
Solo nei mercati, nell'ipotesi in cui una stessa ditta individuale o società eserciti l'attività su 2/3 posteggi confinanti è ammessa la possibilità di posizionare un solo autoveicolo all'interno dello spazio in concessione.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è fatto divieto di tenere accesi i generatori a scoppio che non possiedono caratteristiche costruttive strutturali finalizzate alla limitazione di inquinamento acustico ed atmosferico secondo la vigente normativa, secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza.
- 3) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli da campeggio, arredamenti, prodotti per la pulizia della casa e della persona è consentito esporre a terra la merce posta in vendita, purché all'interno della superficie concessa.
- 4) Per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature di vendita è vietato porre in atto azioni o comportamenti che possono arrecare danno in qualunque modo alle proprietà comunali, quali pavimentazione, verde pubblico, mura ecc.
- 5) In concomitanza di particolari avverse condizioni atmosferiche (piogge, sole intenso, vento ecc..) è consentito l'uso di coperture finalizzato alla protezione e salvaguardia delle merci poste in

vendita, fatti salvi i diritti di terzi.

- 6) Entro mezz'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona di mercato e fiera.
- 7) Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 21

Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche

- 1) I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, si proceda ai sensi dell'art. 43 della Legge e, qualora previsto dal Piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o Cat di tali organizzazioni.
- 2) Come previsto dall'art. 43, comma 8 della Legge, in via straordinaria, il Comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.

Art. 22

Vigilanza – circolazione veicolare – limiti

- 1) Al servizio di vigilanza amministrativa per il commercio su aree pubbliche provvede la Polizia Locale.
- 2) Con apposita ordinanza vengono individuati gli orari nei quali la circolazione veicolare viene inibita in ciascuna area di mercato, fiera e fuori mercato per consentirne lo svolgimento e la successiva pulizia dell'area.
- 3) Gli operatori dei mercati e delle fiere sono autorizzati a transitare con i propri veicoli per occupare i posteggi loro assegnati.
- 4) Per motivi organizzativi, di pubblico interesse, viabilità, ordine e sicurezza pubblica e in occasione di particolari circostanze che interessano l'area di mercato, della fiera e del posteggio fuori mercato, il Comune, con apposito atto, può inibirne lo svolgimento e/o modificare gli orari di svolgimento.
- 5) E' vietata la circolazione ai veicoli degli spuntisti prima che sia stato loro assegnato il posteggio, al termine delle operazioni di spunta.

Art. 23

Pulizia delle aree e gestione dei rifiuti

- 1) Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato sono tenuti ad agevolare ed ottimizzare il servizio di pulizia dell'area interessata, rispettando l'orario di sgombero dell'area di cui all'art. 20, comma 6.
- 2) Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori dovranno lasciare il posteggio loro assegnato libero e ripulito da ogni residuo. Gli operatori dovranno lasciare il materiale sull'area di pertinenza e attenersi alle norme sotto indicate vigenti in materia:
 - il rifiuto organico dovrà essere raccolto negli appositi sacchi a ciò destinati;
 - il rifiuto indifferenziato, non altrimenti riciclabile, dovrà essere conferito nei sacchi a ciò destinati;
 - i contenitori di cartone devono essere aperti, impilati e legati, in modo da favorirne la raccolta;
 - i contenitori (cassette) di plastica e di legno devono essere divisi per materiale, impilati e non devono contenere altro rifiuto al loro interno.

- 3) Per i mercati che si tengono nei quartieri cittadini e per i posteggi fuori mercato gli operatori commerciali sono tenuti a pulire l'area di pertinenza, a differenziare e raccogliere i rifiuti prodotti ed a conferirli nei contenitori più prossimi all'area occupata.
- 4) Al fine del rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il personale incaricato da questa Amministrazione provvederà alla distribuzione dei sacchi secondo le effettive necessità.

CAPO II

NORME PER IL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE XXV APRILE

Art. 24 **Generalità**

- 1) Il mercato settimanale di viale XXV Aprile si svolge il mercoledì di ogni settimana in viale XXV Aprile, viale C. Maccari, via della Vecchia e viale R. Franci fino all'incrocio con viale Cadorna (come risulta dalla planimetria allegata al Piano), con orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
- 2) I posteggi assegnati ai singoli operatori rimangono disponibili per i titolari di concessione fino alle ore 7.30. Dopo tale orario, i posteggi non occupati dai titolari di concessione sono, per quel giorno, assegnati ad altri operatori con le modalità stabilite dall'art.14 del presente Regolamento.
- 3) I posteggi debbono essere occupati obbligatoriamente con il banco e l'autoveicolo da collocare entro la superficie concessa. Non è ammessa l'occupazione del posteggio con il solo banco di vendita, tranne nel caso previsto dall'art. 20, comma 1 ultimo capoverso.
- 4) Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato potrà essere svolto lo stesso giorno festivo oppure recuperato mediante lo svolgimento in altra data previa deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione di mercato e gli uffici comunali coinvolti.
- 5) Il mercato non potrà comunque essere effettuato nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre e nel giorno del Palio di luglio e di agosto e di eventuali Palii straordinari.
- 6) Saranno effettuate, in corso d'anno, due edizioni straordinarie del mercato con orario 7,00-19.00, programmate di norma entro il mese di febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta comunale previa concertazione con la Commissione di mercato di cui all'art. 26, e previo successivo nulla osta degli uffici coinvolti nello svolgimento del mercato, in orari e/o giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- 7) Qualora nell'anno di riferimento non siano previste giornate di recupero a causa della non effettuazione del mercato nel giorno di mercoledì, l'Amministrazione concede una ulteriore giornata con orario 7.00-14.00, con le stesse modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui dovesse essere necessario il recupero di un mercato non svolto durante l'anno, questa ulteriore giornata sarà considerata come recupero e non ci saranno ulteriori edizioni straordinarie.
- 8) Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 25 **Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche**

- 1) Il mercato settimanale delle merci di viale XXV Aprile si articola in tre settori merceologici:
 - a) settore alimentare: riservato, in via esclusiva, al commercio di generi alimentari;
 - b) settore non alimentare: riservato, in via esclusiva, al commercio di articoli non alimentari, con esclusione di piante e fiori freschi;
 - c) settore fiori e piante: riservato, in via esclusiva, alla vendita di piante e fiori freschi da parte di imprenditori agricoli e commercianti su aree pubbliche.I tre settori merceologici sopra specificati sono meglio individuati nella planimetria allegata al Piano quale parte integrante e sostanziale.

- 2) Per quanto riguarda il settore fiori e piante, in ragione della sua peculiarità, l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati a commercianti o a produttori agricoli è effettuata prioritariamente a favore dei soggetti della stessa categoria. In loro assenza, l'assegnazione sarà effettuata indifferentemente a commercianti o imprenditori agricoli.
- 3) Per ogni settore merceologico viene individuata una numerazione progressiva che contraddistingue il posteggio in concessione. Ogni operatore è obbligato all'esposizione del pannello identificativo affidatogli dal comune di Siena, nell'intento di garantire una puntuale tutela del consumatore ed una corretta e facile localizzazione del punto vendita.

Articolo 26

Commissione di mercato

- 1) E' istituita con atto del Dirigente, con funzione consultiva in ordine ai problemi della gestione del mercato, una Commissione di mercato composta da n. 7 (sette) componenti. Di essi n. 2 (due) in rappresentanza del settore merceologico non alimentare, n. 1 (uno) in rappresentanza del settore merceologico alimentare e n. 1 (uno) in rappresentanza del settore merceologico fiori e piante, eletti dagli stessi operatori del mercato che si riuniscono in assemblea. Gli altri 2 (due) componenti sono nominati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative fra gli operatori del mercato. La Commissione è presieduta dal competente Assessore o suo delegato.
- 2) La commissione dura in carica 5 anni a decorrere dalla sua elezione. Durante tale periodo le surrogazioni degli eletti che cessano la propria attività o rinunciano all'incarico di membro della commissione, avverranno attingendo dall'elenco degli eletti fino all'esaurimento degli stessi. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti e 3 i settori, qualora non sia possibile la surroga, gli operatori del settore interessato possono eleggere un nuovo rappresentante in sostituzione del cessato. In ogni caso, in mancanza delle suddette surrogazioni o sostituzioni la Commissione rimane in carica per l'intero periodo del mandato semprechè il numero degli eletti non scenda al di sotto di 2.
- 3) La Commissione si riunirà su convocazione dell'Assessore competente ogniqualvolta si tratti di argomenti inerenti il mercato e/o il relativo Regolamento.
- 4) L'Assessore sarà tenuto alla convocazione ogniqualvolta lo richiedano almeno tre dei componenti eletti.

CAPO III

NORME PER I MERCATI SETTIMANALI DEL PETRICCIO, DI TAVERNE D'ARBIA, DI COSTALPINO E DI S. MINIATO

Art. 27

Generalità

- 1) Vengono effettuati mercati settimanali nei quartieri del Petriccio (lunedì - piazza E. Lachi), San Miniato (sabato – piazza P. Togliatti), nelle frazioni di Tavernelle d'Arbia (martedì - piazza Montaperti) e Costalpino (giovedì - parcheggio S.S. 73 Ponente).
- 2) L'orario di vendita nei mercati settimanali è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 13.30. I posteggi assegnati ai singoli operatori nei suddetti mercati rimangono disponibili fino alle ore 7.30. Dopo tale orario i posteggi occasionalmente liberi e quelli vacanti saranno, per quel giorno, assegnati ad altri operatori secondo le modalità stabilite dall'art.14 del presente Regolamento e nel rispetto delle merceologie o del settore previsti per la vendita in ciascun posteggio.
- 3) Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, su richiesta degli operatori titolari di concessione di posteggio, il mercato potrà svolgersi anche lo stesso giorno festivo. Il mercato non potrà in ogni caso svolgersi il 1 gennaio, il 15 agosto, il 25 e 26 dicembre e nel giorno del Palio di luglio e di agosto e di eventuali Palii straordinari.

CAPO IV
NORME PER IL MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO

Art. 28
Generalità

- 1) Il mercato dell'antiquariato si svolge con cadenza mensile la terza domenica di ogni mese in piazza del Mercato, con orario di vendita 8.00 – 20.00. Per il solo mese di agosto, il mercato viene effettuato la quarta domenica del mese per ragioni organizzative connesse al Palio del 16 agosto.
- 2) I posteggi assegnati ai singoli operatori con concessione di suolo pubblico saranno disponibili fino alle ore 8.30. Dopo tale orario i posteggi occasionalmente liberi o non assegnati verranno concessi, per quel giorno, ad altri operatori secondo le modalità stabilite dall'art.14 del presente Regolamento nel rispetto delle merceologie previste per la vendita.
- 3) I commercianti debbono essere dotati di propria attrezzatura per l'allestimento del banco.
- 4) Nel caso in cui il mercato coincida con il giorno di Pasqua, lo stesso verrà posticipato alla domenica successiva.

Art. 29
Prescrizioni particolari

- 1) In relazione alla vendita di cose antiche ed usate, meglio specificate nella scheda allegata al Piano, il titolare della concessione di posteggio è obbligato a tenere il registro delle operazioni che il commerciante su aree pubbliche compie giornalmente come previsto dall'art.128 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773.
- 2) E' vietata la vendita su aree pubbliche di oggetti preziosi ai sensi di quanto disposto dall'art.30, comma 5 del D.lgs. 114/1998.
- 3) I veicoli degli operatori non potranno essere collocati negli spazi assegnati per la vendita.

CAPO V
FIERE

Art. 30
Fiere della durata di un giorno

- 1) La Fiera di S. Giuseppe si svolge il 19 marzo di ogni anno, in occasione della ricorrenza religiosa in onore del Santo, in via G. Duprè, con orario 8.00 – 20.00.
- 2) La Fiera di Sant'Isidoro si svolge la seconda domenica di maggio, in occasione delle celebrazioni religiose in onore del Santo, in via Principale (Fraz. Taverne d'Arbia) con orario 8.00 – 20.00.
- 3) La Fiera storica di S.Lucia si svolge il 13 dicembre di ogni anno, in occasione delle celebrazioni religiose in onore della Santa, in Pian dei Mantellini con orario 8.00 – 20.00.

Art. 31
Fiere della durata superiore ad un giorno

- 1) Fiera “mercatino di Natale” si svolge in piazza G. Matteotti, piazza A. Gramsci e viale XXV Aprile, dall'ultima domenica di novembre al 6 gennaio con orario 8.00 – 20.00. Qualora il 6 gennaio cada di venerdì o di sabato, la fiera termina la domenica successiva.
- 2) Fiera “mercatino di Pasqua” si svolge in piazza A. Gramsci e viale XXV Aprile dalla terza domenica antecedente la Pasqua al lunedì di Pasqua, con orario 8.00 – 20.00.
- 3) Fiera “mercatino di primavera” si svolge in piazza A. Gramsci e viale XXV Aprile dal 24 aprile al 21 maggio con orario 8.00 – 20.00. In caso di coincidenza o contiguità con la fiera di Pasqua, il

mercato di primavera potrà proseguire in continuità, mantenendo inalterata la durata.

- 4) Fiera “mercato d'estate” si svolge in piazza A. Gramsci e viale XXV Aprile dal 5 giugno al 5 agosto, con orario 8.00 – 20.00.
- 5) Fiera “mercato d'autunno” si svolge in piazza A. Gramsci e viale XXV Aprile dal 10 settembre al 10 ottobre, con orario 8.00 – 20.00.

CAPO VI POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 32 Assegnazione dei posteggi fuori mercato

- 1) I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
- 2) Il SUAP del Comune di Siena rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'art.11.

Art.33 Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

- 1) Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale ai sensi dell'art. 19.

Art. 34 Individuazione delle aree per nuovi posteggi fuori mercato

- 1) Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato, come indicate nel Piano, si tiene conto:
 - delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere urbanistico, igienico-sanitario e di viabilità;
 - delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 35 Localizzazione e caratteristiche

1) I posteggi fuori mercato, con l'indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni, periodicità di svolgimento, della destinazione e specializzazione merceologica, sono indicati nel Piano e nell'allegata planimetria.

Art. 36 Aree di particolare interesse storico – culturale - ambientale

- 1) E' incompatibile con le esigenze di tutela delle caratteristiche storico-culturali-ambientali, limitatamente alle aree comprese nella zona commerciale 1 di cui alla zonizzazione approvata con atto di Consiglio comunale n. 123 del 19/06/2025, il rilascio di nuove concessioni di posteggio fuori mercato di cui al comma 2 dell'art. 10 per la vendita su aree pubbliche, con esclusione di via G. Pianigiani, piazza del Mercato, Banchi di Sotto.
- 2) Per le medesime esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di delocalizzazione e/o non rinnovare, alla loro scadenza, le concessioni in essere di suolo pubblico in posteggi fuori mercato nelle aree comprese nella zona commerciale 1, così come individuata al comma 1.

- 3) In caso di cessazione definitiva di un'attività esistente non si provvederà al rilascio di nuove concessioni di posteggio nella zona commerciale come individuata al comma 1.
- 4) Sono rimesse alla valutazione della Giunta comunale le iniziative particolari con finalità di promozione.
- 5) A tutela delle aree pubbliche cittadine di pregio valgono altresì le norme di carattere generale di cui all'art. 52 del D. Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e paesaggio” nonché quelle contenute nei vigenti Regolamenti comunali.

CAPO VII

CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE

Art. 37

Vendita di bibite, dolci e palloncini in occasione del Palio

- 1) In occasione del Palio di luglio e di agosto, e in occasione di eventuale Palio straordinario, vengono concesse occupazioni temporanee per la vendita di bibite analcoliche e dolci confezionati in Piazza del Campo e Piazza del Mercato e per la vendita di palloncini alle Logge del Papa.
- 2) I posteggi sono ubicati:
 - n. 10 in piazza del Campo nei quattro giorni delle prove e del Palio (con esclusione della mattina della “Tratta”) riservati ai titolari di autorizzazione/Scia per il commercio su aree pubbliche, per la vendita di bibite analcoliche e dolci in confezioni;
 - n. 1 in piazza del Mercato il giorno del Palio (2 luglio e 16 agosto ed eventuale giorno del Palio straordinario) riservato ai titolari di autorizzazione/Scia per il commercio su aree pubbliche, per la vendita di bibite analcoliche e dolci in confezioni;
 - n. 1 presso le Logge del Papa nei quattro giorni delle prove e del Palio (con esclusione della mattina della “Tratta”) riservato ai titolari di autorizzazione/ Scia per il commercio su aree pubbliche.
- 3) Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nella scheda del Piano e individuati nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione dell'area, il numero, la dislocazione e la dimensione di ogni posteggio.
- 4) I posteggi verranno assegnati ogni anno, tramite bando comunale pubblicato all'Albo Pretorio, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 1) anzianità di presenza, 2) anzianità di iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche, 3) ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dall'arrivo al protocollo del Comune di Siena. L'anzianità di presenza sarà azzerata dopo l'assenza continuativa per 5 edizioni.
- 5) Per quanto riguarda gli orari di accesso e di vendita, gli operatori dovranno attenersi alle specifiche ordinanze sindacali che vengono adottate ogni anno.

Art. 38

Vendita di frittelle di riso in occasione della Festa di San Giuseppe

- 1) In occasione della festa di San Giuseppe, confermando la tradizione radicata nella città di Siena, vengono concesse n. 4 occupazioni temporanee di suolo pubblico per la vendita delle tipiche frittelle di riso, con attività occasionale come previsto dalla normativa di riferimento:
 - n.1 chiosco in piazza del Campo
 - n.1 chiosco in via B. Tolomei
 - n.1 chiosco in strada Massetana Romana
 - n. 1 chiosco in viale Toselli
- 2) Per l'esercizio dell'attività devono essere osservate le sotto indicate prescrizioni:
 - superficie occupata dal chiosco prefabbricato: max mq. 6x4
 - orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 20.00

- periodo in cui effettuare la vendita: dall'ultimo sabato di gennaio alla domenica successiva alla festa di San Giuseppe (19 marzo).

- 3) L'assegnazione dei chioschi viene effettuata ogni anno, tramite bando comunale, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 1) anzianità di presenza, 2) ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dall'arrivo al protocollo del Comune di Siena. L'anzianità di presenza sarà azzerata dopo l'assenza continuativa per 5 edizioni.
- 4) La domanda di partecipazione al bando dovrà essere corredata dalla notifica igienico-sanitaria che deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica accedendo alla piattaforma regionale STAR e trasmessa alla Asl.
- 5) Restano applicabili tutte le norme di sicurezza vigenti, a cui i concessionari devono attenersi.

TITOLO III

FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

Art. 39

Partecipazione

- 1) Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2) A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca ed accessori provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 40

Assegnazione dei posteggi in concessione decennale

- 1) L'autorizzazione e la contestuale concessione decennale sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) in caso di parità, possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali e della storia dell'arte;
 - c) in caso di ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 6 dell'art. 11.

Art. 41

Riserva di posteggi e rilascio concessioni temporanee

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
- 2) Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
- 3) Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità, determina gli ulteriori criteri specificati nel bando di concorso.

Art. 42

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo II.

TITOLO IV FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

CAPO I FIERE PROMOZIONALI

Art. 43

Assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

- 1) Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
- 2) Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
- 3) Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- 4) Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente per l'attività che si intende svolgere nella fiera e, in caso di parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 5) Le fiere promozionali di cui al comma 1, sono istituite e vengono svolte se previste dal Piano. In caso di eliminazione della fiera dal Piano nessuna rivendicazione o pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune da parte dei soggetti promotori e da parte dei soggetti aggiudicatari.
- 6) La fiera è gestita in modo da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal Piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
- 7) Per esigenze eccezionali possono essere istituite con delibera della Giunta comunale ed organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art.44

Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

- 1) L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (o comunque non assegnati) per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuato sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
- 2) Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
- 3) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese, per l'attività che si intende svolgere nella fiera.

- 4) L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi (o non assegnati), è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
- 5) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Art.45

Fiere promozionali a carattere sperimentale

- 1) Possono essere istituite dalla Giunta Comunale nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
- 2) Effettuate due edizioni sperimentali il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione, mediante inserimento nel Piano.

Art.46

Individuazione aree per fiere promozionali

- 1) Per l'individuazione delle aree da destinarsi alle fiere promozionali, come indicate nell'elenco allegato al Piano, si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 47

Circolazione pedonale e veicolare

- 1) L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sulla viabilità emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
- 2) L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

CAPO II

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art.48

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- 1) Possono essere svolte manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
- 2) Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento.
- 3) Qualora, in occasione di eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, sociale, ecc. sia

inclusa l'attività accessoria di vendita e/o somministrazione di cibo e bevande, la delibera di Giunta Comunale che autorizza l'evento deve prevedere anche i dettagli di tale attività accessoria.

- 4) A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori su aree pubbliche e gli operatori esercenti altra attività economica purché iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio per l'attività esercitata.

Art. 49 Modalità

- 1) Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono essere promosse dal Comune o da soggetti terzi e sono approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto, qualora ritenute rispondenti alle proprie politiche di animazione, di promozione territoriale e valorizzazione dei prodotti.
- 2) Il soggetto promotore deve presentare all'Assessorato competente un progetto indicante le finalità e le modalità di svolgimento della manifestazione comprensivo di:
 - presentazione del soggetto organizzatore;
 - esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti;
 - relazione tecnica della manifestazione che comprenda date e luoghi richiesti, una descrizione della qualità e dell'impatto estetico degli allestimenti;
 - planimetria dell'intera area interessata;
 - piano di sicurezza;
 - piano di promozione/ comunicazione.
- 3) La proposta deve essere presentata dal soggetto promotore almeno 120 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, a pena dell'inammissibilità della stessa.
- 4) In caso di eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, sociale, ecc. dove sia prevista l'attività accessoria di vendita e/o somministrazione di cibo e bevande il soggetto promotore è altresì tenuto agli obblighi previsti dai commi 1,2 e 3 del presente art. 49.

Art. 50 Obblighi del soggetto organizzatore

- 1) Il soggetto promotore e gestore assume l'organizzazione e la gestione dell'intera manifestazione e la relativa responsabilità. Sono a suo carico tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione della manifestazione.
- 2) A seguito dell'approvazione della manifestazione da parte della Giunta Comunale, il soggetto promotore e gestore, entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione, deve presentare al SUAP la comunicazione di manifestazione commerciale a carattere straordinario allegando anche l'elenco dei partecipanti individuati dagli organizzatori stessi. Ogni singolo partecipante deve dichiarare all'organizzatore il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, dei requisiti morali e professionali e la regolarità contributiva.
- 3) Deve, inoltre, essere garantito il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienico-sanitari necessari.

TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE

Art.51 Abilitazione all'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA da presentare al SUAP

competente per territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.

- 2) La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere, nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 52

Modalità di svolgimento

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli e da parte degli artigiani, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 3) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per non più di un'ora.
- 4) E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere o dell'attività in posteggi fuori mercato, nelle aree adiacenti quelle dove si svolge il mercato, la fiera o l'attività nel posteggio fuori mercato. Per aree adiacenti si intendono quelle poste a meno di 500 metri dal confine dell'area di fiera, di mercato e posteggio fuori mercato.

Art. 53

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie, di carattere ambientale e per esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale è vietato nelle strade elencate nel Piano.
- 2) L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Sospensione e decadenza

- 1) Per la sospensione volontaria dell'attività, da comunicare al competente Servizio comunale, si rinvia a quanto previsto dall'art. 87 della Legge.
- 2) Per la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio si rinvia a quanto previsto dall'art.127 della Legge, anche per i posteggi fuori mercato.

Art.55

Sanzioni

- 1) Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 della Legge.
- 2) Limitatamente all'art. 6 cc.1, 2 e 3 del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.
- 3) Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 119 e seguenti della Legge.
- 4) Restano ferme le sanzioni per la vendita e cessione di beni stabilite da specifiche norme di settore

(es. vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'art.14 bis della legge 125/2001).

Art. 56

Rinvio

- 1) Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla legge e/o alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 57

Abrogazione precedenti disposizioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere valore, ad ogni effetto, il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 10/05/2005.